Regimi di sostegno diretto e Autorità amministrativa nazionale che ha fornito informazioni inesatte circa la qualificazione di una persona come «giovane agricoltore»

Corte di giustizia UE, Sez. III 14 luglio 2022, in causa C-36/21 - Jürimäe, pres. ed est.; Medina, avv. gen. - Sense Visuele Communicatie en Handel vof, anche sotto il nome di De Scharrelderij c. Ministro van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Agricoltura e foreste - Politica agricola comune - Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Regimi di sostegno diretto - Norme comuni - Art. 30, par. 6, e art. 50, par. 2 - Domanda di assegnazione di diritti all'aiuto dalla riserva nazionale per i giovani agricoltori - Autorità amministrativa nazionale che ha fornito informazioni inesatte circa la qualificazione di una persona come «giovane agricoltore» - Principio della tutela del legittimo affidamento - Ricorso al risarcimento del danno fondato sul mancato rispetto del principio del diritto nazionale di tutela del legittimo affidamento.

(Omissis)

Sentenza

Fatti

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare il principio della tutela del legittimo affidamento.
2 Tale domanda è stata avanzata nell'ambito di un procedimento tra la Sense Visuele Communicatie en Handel vof, anche sotto la denominazione di De Scharrelderij (in prosieguo: la «Sense»), e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell'agricoltura, della natura e dell'alimentazione Quality, Paesi Bassi) (di seguito il "Ministro") in merito al risarcimento del danno asseritamente subito a causa di informazioni errate comunicate a Sense dal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (servizio pubblico olandese per le imprese, Paesi Bassi) (di seguito "RVO") in merito l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno della politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 73 del Consiglio /2009 (GU 2013, L 347, pag. 608).

Il quadro giuridico

diritto dell'Unione
3 L'articolo 30, paragrafi 1, 4, 6 e 11, del regolamento n. 1307/2013 prevede:
"1. Ciascuno Stato membro crea una riserva nazionale. A tal fine, gli Stati membri applicano, durante il primo anno di attuazione del regime di pagamento di base, una percentuale di riduzione lineare al massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale.
[…]
4. Gli Stati membri assegnano diritti all'aiuto dalla loro riserva nazionale o regionale sulla base di criteri oggettivi e avendo cura di garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare qualsiasi distorsione del mercato e della concorrenza.
[…]
6. Gli Stati membri utilizzano la loro riserva nazionale o regionale per assegnare, in via prioritaria, diritti all'aiuto ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare un'attività agricola.
[…]
11. Ai fini del presente articolo:
a) "giovane agricoltore": qualsiasi agricoltore che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, e, ove applicabile, le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 11;
[...] »
4 Ai sensi dell'art. 50, n. 2, di tale regolamento:
"Ai fini del presente capo, per "giovani agricoltori" si intendono le persone fisiche:
a) che si insedia per la prima volta a capo di un'azienda agricola, o che si è insediata nei cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o della zona del regime di pagamento di cui all'articolo 72 (1) del regolamento (UE) n. 1306/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78 , (CE) n. 165/94 , (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000 , (CE) 1200/2005n. 485/2008 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 549)]; e
b) che abbiano compiuto al massimo 40 anni nell'anno in cui è presentata la domanda di cui al punto a). »

diritto olandese

5 L'art. 2.1 dell'Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (decreto ministeriale di attuazione della PAC in materia di pagamenti diretti e condizionalità), nella versione applicabile alla controversia nella causa principale, recitava:
"1. Il ministro concede all'agricoltore, su richiesta, diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del [regolamento n. 1307/2013].
2. Il Ministro concede pagamenti diretti per:
ha. regime di pagamento di base ai sensi dell'articolo 32 del [regolamento n. 1307/2013];
b. pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
contro pagamento per i giovani agricoltori;
[...] »

6 L'art. 4.2 del medesimo decreto ministeriale, nella versione applicabile alla controversia nella causa principale, recita:
"1. L'agricoltore che richiede i pagamenti diretti di cui all'articolo 2.1, comma 2, utilizza, per la domanda di diritti all'aiuto nonché per l'attivazione dei diritti all'aiuto e per la domanda di pagamento, l'unica richiesta.
[…]
3. Salvo il caso in cui si applichi l'articolo 12, primo comma, del [regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento [n. 1306/2013] per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48)], l'istanza unica è depositata presso il Ministro nel periodo [compreso] compreso tra il 1 marzo e il 15 maggio. »

La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

7 Sense, una società in nome collettivo composta da due soci, A e B, gestisce un allevamento di suini da ingrasso dal 2017. A ha raggiunto l'età di 41 anni il 21 gennaio 2018.

8 Sense ha interrogato la RVO, l'organismo responsabile dell'attuazione della politica agricola comune nei Paesi Bassi, circa la possibilità di ottenere l'assegnazione dei diritti all'aiuto dalla Nationale reserve voor jonge landbouwers (riserva nazionale per i giovani agricoltori, Paesi Bassi) (di seguito la "riserva nazionale"). Durante le interviste telefoniche che hanno avuto luogo il 15 marzo 2018, il 5 aprile 2018 e il 9 gennaio 2019, i dipendenti della RVO le hanno detto che le potevano essere concessi diritti all'aiuto da questa riserva nazionale, poiché A a un certo punto aveva meno di 41 anni 2018. Questa informazione è stata confermata da un'e-mail di un dipendente RVO a Sense il 15 gennaio 2019.

9 Il 5 aprile 2018 la Sense ha presentato una dichiarazione congiunta, con la quale chiedeva, in primo luogo, l'attribuzione di diritti all'aiuto dalla riserva nazionale, in quanto A era una giovane agricoltore, e, in secondo luogo, dall'altro, la pagamento dei diritti all'aiuto, il pagamento per l'inverdimento e il pagamento supplementare per i giovani agricoltori.

10 Con decisioni del 2 e 4 gennaio 2019, il Ministro ha respinto tali richieste.

11 Sense ha proposto censure avverso tali decisioni che sono state respinte con decisione del Ministro del 22 marzo 2019. Secondo il Ministro, Sense non aveva diritto all'attribuzione di diritti all'aiuto dalla riserva nazionale. Poiché A aveva più di 40 anni nel 2018, non soddisfa la condizione di età prevista dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n . 1307/2013 . Poiché il 15 maggio 2018 non disponeva di diritti all'aiuto, Sense non ha potuto ottenere il pagamento dei diritti all'aiuto, del pagamento per l'inverdimento e del pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori.

12 Sense ha chiesto al College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d'appello per le controversie amministrative in materia economica, Paesi Bassi), che è il giudice del rinvio, l'annullamento della decisione del 22 marzo 2019 e il risarcimento del danno finanziario asseritamente subito .

13 Il giudice del rinvio rileva che l'oggetto della controversia nella causa principale non attiene all'attribuzione di diritti all'aiuto dalla riserva nazionale, ma alla questione se, non offrendo indennizzo Sense, il ministro abbia agito in violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

14 Al riguardo, è assodato che, nel 2018, alla Sense non potevano essere attribuiti diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in quanto A, dichiarata giovane agricoltore, non soddisfaceva la condizione di età prevista dall'articolo 50, comma 1, 2)(b) del Regolamento n . 1307/2013 .

15 Ciò premesso, il giudice del rinvio è del parere che le informazioni fornite dalla RVO a Sense nel corso dei colloqui telefonici del 15 marzo e del 5 aprile 2018 avrebbero potuto ragionevolmente indurre quest'ultima a ritenere di poter ottenere tale lodo nonostante A aveva compiuto 41 anni nel 2018. Tuttavia, sulla base di queste informazioni, Sense avrebbe richiesto l'allocazione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale per l'anno 2018 e avrebbe rinunciato all'acquisto dei diritti all'aiuto. Di conseguenza, sarebbe stato privato del pagamento del pagamento di base e del pagamento di

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

inverdimento per l'anno 2018, mentre tali pagamenti avrebbero potuto esserle concessi se avesse acquistato diritti all'aiuto. Sense avrebbe quindi subito un danno corrispondente alla perdita di detti pagamenti,

16 Tale giudice rileva che, poiché l'attribuzione dei diritti all'aiuto e il pagamento dei pagamenti diretti rientrano nell'applicazione diretta del diritto dell'Unione, è necessario applicare il principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto dell'Unione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, tale principio non può essere invocato contro una specifica disposizione del diritto dell'Unione. Poiché l'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 è una disposizione specifica, il comportamento dei dipendenti della RVO non avrebbe potuto creare, a vantaggio di Sense, un legittimo affidamento a beneficio di un trattamento contrario al diritto dell'Unione.

17 Tale giudice deduce dalla giurisprudenza della Corte che, laddove, nell'ambito dell'applicazione del diritto dell'Unione, gli Stati membri siano tenuti a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto dell'Unione, non sussiste possibilità di applicare ulteriormente il principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale. Pertanto, la Sense non poteva invocare tale principio al fine di ottenere l'attribuzione di diritti all'aiuto dalla riserva nazionale.

18 D'altra parte, si pone la questione se tale giurisprudenza implichi anche che la Sense non possa ottenere, sulla base del principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale, il risarcimento del danno subito in conseguenza di tale, sulla base delle informazioni errate che le sono state comunicate, ha chiesto l'attribuzione di diritti all'aiuto dalla riserva nazionale anziché l'acquisto di diritti all'aiuto. Secondo il giudice del rinvio, la Corte non si è ancora pronunciata su una questione del genere.

19 Ciò considerato, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d'appello per le controversie amministrative in materia economica) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell'Unione osta alla valutazione sulla base del principio della tutela del legittimo affidamento del diritto nazionale qualora un'autorità amministrativa nazionale abbia creato un affidamento contrario ad una disposizione del diritto nazionale dell'Unione e abbia quindi agito illegittimamente, secondo diritto nazionale, non risarcindo l'attore per il danno che ne è derivato, laddove il ricorrente non possa invocare efficacemente il principio della tutela del legittimo affidamento del diritto dell'Unione, perché si tratta di una specifica disposizione del diritto dell'Unione? »

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

20 Sense contesta l'ammissibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Da un lato, essa si interroga, in sostanza, sulla pertinenza dei richiami fatti dal giudice del rinvio al principio della tutela del legittimo affidamento poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, è pacifico che essa non può derivare qualsiasi diritto dalla fiducia suscitata dall'autorità amministrativa nazionale in violazione del diritto dell'Unione. In secondo luogo, rileva che il giudice del rinvio omette qualsiasi riferimento al principio di proporzionalità che dovrebbe tuttavia costituire la base per il risarcimento del danno asserito.

21 Da costante giurisprudenza della Corte risulta che, nell'ambito della cooperazione tra questi ultimi ed i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, adito della controversia e che deve assumersi responsabilità dell'adozione della decisione giurisdizionale, di valutare, alla luce delle particolarità della fattispecie, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per potersi pronunciare, sia la rilevanza dei quesiti che sottopone alla Corte. Di conseguenza, quando le questioni pregiudiziali riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire (v., in tal senso, sentenze 1 ottobre 2019, Blaise e a., C-616/17, EU:C:2019:800, punto 34 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C-490/18, EU:C:2019: 863, comma 20 e giurisprudenza ivi citata).

22 Ne consegue che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevate dal giudice nazionale nell'ambito normativo e di fatto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e per le quali non spetta alla Corte verificarne l'esattezza, beneficiano di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda avanzata da un giudice nazionale è possibile solo se appare manifestamente che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà o l'oggetto della controversia principale, quando il problema è di natura ipotetica natura o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare un'utile risposta ai quesiti che le sono posti (v., in tal senso, sentenze 1 ottobre 2019, Blaise e a., C-616/17, EU:C:2019:800, punto 35 e giurisprudenza ivi citata, e del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C-490/18, EU:C:2019: 863, comma 21 e giurisprudenza ivi citata).

23 Nella specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio è incerto sull'interpretazione dei principi generali del diritto dell'Unione, e più in particolare del principio della tutela del legittimo affidamento, al fine di determinare se quest'ultima si opponga all'invocazione, da parte di parte attrice, dell'unico principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale.

24 Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione sottoposta

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

25 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un attore ottenga, in forza del principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla base esclusiva di tale diritto, il risarcimento del danno risultante da un'errata interpretazione fornita da un'autorità nazionale di una precisa disposizione del diritto dell'Unione.
26 È importante ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione e vincola ogni autorità nazionale preposta all'applicazione del diritto all'Unione (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 1988, Krücken, 316/86, EU:C:1988:201, punto 22, e del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C-120/17, EU: C :2018:638, punto 48).
27 Ne consegue che, in attuazione delle disposizioni del regolamento n. 1307/2013 , le autorità nazionali sono tenute al rispetto del principio della tutela del legittimo affidamento.
28 Tuttavia, secondo costante giurisprudenza della Corte, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato nei confronti di una specifica disposizione di un testo del diritto dell'Unione e del comportamento di un'autorità nazionale preposta all'applicazione del diritto dell'Unione, che è in contraddizione con quest'ultimo, non può fondare, da parte di un operatore economico, il legittimo affidamento di beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell'Unione (sentenze del 26 aprile 1988, Krücken, 316/86, EU:C:1988:201, punto 24; del 20 giugno 2013, Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, punto 52 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 20 dicembre 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C-516/16, EU:C :2017:1011, paragrafo 69).
29 Pertanto, un attore non può invocare il principio di tutela del legittimo affidamento del diritto dell'Unione o del suo omologo nazionale al fine di ottenere un vantaggio contrario a una specifica disposizione del diritto dell'Unione.
30 Invocare il principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale al fine di ottenere un vantaggio contrario al diritto dell'Unione sarebbe, come rilevato dall'avvocato generale ai punti 27-30 delle sue conclusioni, idoneo a rimettere in discussione il primato , l'efficacia e l'uniformità di applicazione del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri, di generare tra loro distorsioni di concorrenza nell'ambito del mercato interno e, ove il vantaggio in questione sia finanziato dal bilancio di quest'ultimo, di ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
31 Nella specie, dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che Sense ha chiesto, per l'anno 2018, l'attribuzione di diritti all'aiuto dalla riserva nazionale a favore dei «giovani agricoltori», ai sensi dell'articolo 50 (2) del Regolamento n . 1307/2013 .
32 Tale disposizione subordina la qualifica di agricoltore come «giovane agricoltore», in particolare, ad un requisito di età, secondo il quale tale qualifica è riservata alle persone fisiche «che abbiano compiuto nel corso dell'anno i 40 anni di età» prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie.
33 Pertanto, dal tenore letterale di tale disposizione risulta inequivocabilmente che tale requisito dell'età richiede che, in nessun momento dell'anno della prima domanda, l'interessato non raggiunga l'età di 41 anni.
34 Pertanto, e come peraltro convenuto dal giudice del rinvio, le parti nella causa principale e gli interessati che hanno depositato osservazioni dinanzi alla Corte, articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n . il requisito dell'età costituisce una specifica disposizione di un testo di diritto dell'Unione, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 28 della presente sentenza.
35 Ne consegue che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un agricoltore che non soddisfi il requisito dell'età previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 , avverso tale disposizione, ai fini di assegnare diritti all'aiuto dalla riserva nazionale e di concedere pagamenti sulla base di tali diritti.
36 Per contro, il diritto dell'Unione non osta a che un siffatto agricoltore, con un ricorso per risarcimento proposto esclusivamente sulla base del diritto nazionale, cerchi di ottenere non un vantaggio contrario al diritto dell'Unione, ma il risarcimento del danno asseritamente cagionato dalla autorità nazionale competente ad attuare le disposizioni del regolamento n. 1307/2013 in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale, in quanto detta autorità ha fornito indicazioni errate quanto all'interpretazione di tali disposizioni (v., per analogia, sentenze del 27 settembre 1988, Asteris e a., da 106/87 a 120/87, EU:C:1988:457, punti 19 e 20, nonché del 16 luglio 1992, Belovo, C-187/91, EU: C:1992:333, paragrafo 20).
37 Infatti, mentre le condizioni per l'attribuzione ai giovani agricoltori dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale e la concessione dei pagamenti sulla base di tali diritti all'aiuto sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento n. 1307/2013
38 Tuttavia, non si può ritenere contrario al diritto dell'Unione che il diritto nazionale, per quanto riguarda il risarcimento del danno causato da comportamenti imputabili all'autorità nazionale competente per l'attuazione del diritto dell'Unione, tenga conto del principio di tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale .
39 Ciò premesso, il principio secondo cui l'applicazione del diritto nazionale non deve pregiudicare l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione richiede che si tenga pienamente conto anche dell'interesse dell'Unione nell'applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal (v., per analogia, sentenza del 13 marzo 2008, Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e a., da C-383/06 a C-385/06, EU

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

:C:2008:165, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).
40 Ciò implica, come sostanzialmente spiegato dall'avvocato generale ai paragrafi 36-44 delle sue conclusioni, che il risarcimento che può essere ottenuto a seguito di un'azione del genere fondata sul diritto nazionale non deve equivalere alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell'Unione, che esso non può gravare sul bilancio dell'Unione e che non deve essere tale da provocare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.
41 Ferma restando la valutazione da parte del giudice del rinvio di tali presupposti ai fini della controversia nella causa principale, si deve rilevare che tali presupposti appaiono soddisfatti in ordine ad un'azione risarcitoria che, nelle circostanze richiamate al punto 36 della presente sentenza, è destinato esclusivamente a risarcire un danno corrispondente, in sostanza, all'importo dei pagamenti diretti che avrebbe potuto essere accordato ad un agricoltore se avesse acquistato diritti all'aiuto, al netto delle spese di acquisto di detti diritti all'aiuto, mentre l'agricoltore si è astenuto dall'effettuare tale acquisto a causa di informazioni errate fornite dall'autorità nazionale competente.
42 Inoltre, come rileva il governo dei Paesi Bassi, la Commissione europea e come l' avvocato generale ha spiegato al paragrafo 39 delle sue conclusioni, qualsiasi risarcimento derivante da un'azione risarcitoria proposta ai sensi del diritto nazionale e fondata sul comportamento illecito di un'autorità nazionale sarebbe essere regolato esclusivamente dal bilancio nazionale. Di conseguenza, un'azione del genere non può avere un effetto negativo sui fondi forniti dal bilancio dell'Unione né pregiudicare gli interessi finanziari dell'Unione.
43 Un'azione del genere è quindi idonea a soddisfare le tre condizioni di cui al punto 40 della presente sentenza poiché non può comportare né l'attribuzione di diritti all'aiuto dalla riserva nazionale ai sensi del regolamento n. 1307/2013 né la concessione di un pagamento ai sensi dell'art . presente regolamento e che non lede in alcun altro modo gli interessi finanziari dell'Unione.
44 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la risposta alla questione posta è che il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che una parte attrice possa ottenere, in virtù del principio della tutela del legittimo affidamento riconosciuto dal diritto nazionale e sulla base esclusiva di tale diritto, il risarcimento del danno derivante da un'errata interpretazione fornita da un'autorità nazionale di una specifica disposizione del diritto dell'Unione, a condizione che tale risarcimento non ammonti alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell'Unione, non grava sul bilancio dell'Unione e non è idoneo a provocare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.

Sulle spese

45 Poiché il procedimento ha, per quanto riguarda le parti nella causa principale, la natura di un incidente pendente dinanzi al giudice nazionale, spetta a quest'ultimo statuire sulle spese. Le spese sostenute per la presentazione delle osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono essere rimborsate.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) delibera:
Il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio della tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un attore possa ottenere, in forza del principio della tutela del diritto nazionale e sulla sola base di tale diritto, risarcimento del danno risultante da un'errata interpretazione fornita da un'autorità nazionale di una specifica disposizione del diritto dell'Unione, purché tale risarcimento non equivalga alla concessione di un vantaggio contrario al diritto dell'Unione, non grava sul bilancio dell'Unione europea e non rischia di provocare distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it